



ORIGINALE

Ufficio: PERSONALE

DECRETO N.12 R.G. DEL 15-11-2021

Oggetto: **NOMINA SOSTITUTO DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA AMMINISTRATIVO/CONTABILE - PER IL PERIODO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL RESPONSABILE.**

IL SINDACO

DATO ATTO

- che l'art.53, comma 23, della legge n. 388 del 23.12.2000 disponeva originariamente che gli Enti locali con popolazione inferiore a 3.000 abitanti che riscontrino e dimostrino la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'art.3, commi 2,3, e 4 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, e all'art.107 del testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi e il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale; il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio;
- che, peraltro, l'art.29 comma 4 della legge 28.12.2001 n. 448 ha modificato l'art.53, comma 23, della legge n. 388 del 23.12.2000 estendendo ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la facoltà di attribuire ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi e il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale ed eliminando la disposizione in base alla quale deve essere riscontrata e dimostrata la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti;

RITENUTO necessario, per i casi di assenza o di impedimento della responsabile dell'Area Amministrativo/Contabile, al fine di garantire il regolare ordinario funzionamento dell'Area Amministrativo/Contabile ed evitare un grave pregiudizio all'attività dell'Ente ed ai servizi resi ai cittadini, attribuire la responsabilità dell'Area Amministrativo/Contabile;

CONSIDERATO che il Comune di Fratta Polesine non dispone di personale di ruolo di adeguata qualifica giuridica e profilo professionale in grado di assumere la temporanea responsabilità dei servizi dell'Area Amministrativo/Contabile, vista la dotazione organica dell'ente che presente un numero molto limitato di risorse umane ed i carichi di lavoro e responsabilità già assegnate alla altre posizione organizzative;

DATO inoltre atto che il Comune di Fratta Polesine non ha ad oggi un Segretario Comunale titolare, bensì un Segretario Comunale incaricato della reggenza con periodici provvedimenti della Prefettura di Venezia;

RITENUTO pertanto, ai sensi delle norme di legge, al fine di garantire il funzionamento dell'Ente, di adottare, per le ragioni esposte, la misura organizzativa prevista dall'art.29 comma 4 della legge 28.12.2001 n. 448 che ha modificato l'art. 53, comma 23, della legge n. 388 del 23.12.2000, prevedendo il conferimento ad un componente della Giunta comunale della responsabilità temporanea dell'Area Amministrativo/Contabile;

DATO ATTO che l'ANAC, con la risposta FAQ 7.14, ha affermato che non si pone alcun problema di coordinamento tra l'art. 53, co. 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) e il d.lgs. n. 39 del 2013, atteso che quest'ultimo trova applicazione con esclusivo riferimento alle cariche rivestite in comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o alle forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione.

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.02.2019 con la quale venne disposto, alla luce del quadro normativo ed organizzativo sopra descritto,

- di adottare, per le ragioni esposte, la misura regolamentare ed organizzativa prevista dall'art.29 comma 4 della legge 28.12.2001 n. 448 che ha modificato l'art. 53, comma 23, della legge n. 388 del 23.12.2000, prevedendo il conferimento ad un componente della Giunta comunale della responsabilità di area nei periodi di assenza dei titolari delle posizioni organizzative ed evitare un grave pregiudizio all'attività dell'Ente ed ai servizi resi ai cittadini;
- di dare atto che il Sindaco, per le motivazioni in premessa indicate, in via temporanea ed eccezionale potrà conferire ai componenti della Giunta la Responsabilità delle aree, ai sensi dell'art. 53 comma 23 della legge 388/2000, così come modificato dall'art. 29 comma 4 delle legge 448/2001;
- di prendere atto che nessun compenso e/o indennità aggiuntiva saranno corrisposti per lo svolgimento dell'incarico;
- di dare atto che il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio;

ACQUISITA la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 39 dell'08.04.2013;

DATO ATTO che non sussistono le cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi dell'art. 20 del dlgs. 39 del 8/4/2013.

NOMINA

Posizione organizzativa - Responsabile dell'Area Amministrativo/Contabile, dalla data del presente decreto al termine del mandato del Sindaco, per i casi di assenza o di impedimento della responsabile dell'Area Amministrativo/Contabile:

L'Assessore Baldo Alessandro

Al predetto responsabile di servizio – posizione organizzativa sono attribuiti, relativamente all'area di appartenenza, tutte le funzioni di cui all'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 (funzioni dirigenziali) ed i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

Di dare atto che in relazione ai servizi assegnati, il responsabile sopra nominato è anche responsabile del procedimento amministrativo ai sensi della legge n. 241/1990.



IL SINDACO

Tasso Giuseppe

